



STATUTO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 16 febbraio 2017

FONDO SOLIDARIETÀ CIRCUMVESUVIANA

STATUTO SOCIALE

www.fondo-solidarieta.it

Approvato dall'Assemblea Straordinaria il 16 febbraio 2017

TITOLO PRIMO

Costituzione e domicilio della Società – Suo scopo – Sua durata

Art. 1

E' costituita un'associazione assistenziale denominata "FONDO DI SOLIDARIETA CIRCUMVESUVIANA" (di seguito "FONDO")

Art. 2

Il FONDO ha sede in Napoli, al Corso Garibaldi 387, e potrà istituire su tutto il territorio nazionale strutture periferiche.

Art. 3

L'oggetto sociale del Fondo è fornire assistenza agli associati ed ai loro congiunti senza perseguire alcun scopo di lucro. Per il conseguimento dello scopo sociale il Fondo potrà stipulare convenzioni con strutture sanitarie, sia pubbliche, che private, sia con i singoli professionisti. Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale il FONDO potrà raccogliere fondi e contributi, ai sensi dell'art. 108, comma 2 bis, del DPR 917/86 (TUIR) e nel rispetto di tutte le formalità richieste.

FONDO SOLIDARIETÀ CIRCUMVESUVIANA

Art. 4

Il FONDO potrà attuare tutte le iniziative che si rendessero convenienti o necessarie, purché conformi con quanto previsto dal presente Statuto, ed in particolare potrà sviluppare attività culturali anche in collaborazione con Enti e/o Organismi diversi.

Art. 5

Il FONDO interverrà economicamente in caso di morte degli associati, corrispondendo al coniuge superstite o agli aventi causa, un contributo una tantum per le spese funerarie pari ad euro quindicimila.

Al coniuge superstite, o agli aventi causa, del Socio il cui rapporto di lavoro sia cessato nei dodici mesi precedenti il decesso (per inabilità totale) viene corrisposto un contributo una tantum per le spese funerarie pari ad euro settemilacinquecento.

Il contributo una tantum sarà corrisposto in base all'anzianità consecutiva di iscrizione del Socio al FONDO, secondo la seguente tabella:

Nel primo anno	10 %
Da almeno un anno	25 %
Da almeno due anni	50 %
Da almeno tre anni	75 %
Da almeno quattro anni	100 %

La richiesta dovrà essere inoltrata al Consiglio Direttivo entro il termine perentorio di un anno dalla morte del socio o ex socio, pena la perdita del diritto a ricevere il contributo.

FONDO SOLIDARIETÀ CIRCUMVESUVIANA

Art. 6

Il FONDO interverrà economicamente a favore degli associati in caso di malattia del Socio, qualora l'assenza dal lavoro si protraesse oltre il centoottantesimo giorno negli ultimi dodici mesi e fino al cinquecentoquarantesimo giorno. Il contributo in tal caso sarà di venticinque euro per ogni giornata di malattia.

Il contributo sarà corrisposto in base all'anzianità consecutiva di iscrizione del Socio al FONDO, secondo la seguente tabella:

Da almeno un anno	25 %
Da almeno due anni	50 %
Da almeno tre anni	75 %
Da almeno quattro anni	100 %

La richiesta dovrà essere inoltrata al Consiglio Direttivo entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultima giornata di malattia, pena la perdita del diritto a ricevere il contributo.

FONDO SOLIDARIETÀ CIRCUMVESUVIANA

Art. 7

Il FONDO interverrà finanziariamente in favore degli associati in caso di cure mediche o di interventi chirurgici di particolare importanza a cui l'associato ed un proprio familiare debbano sottoporsi.

Il contributo sarà fino ad un massimo del 50% delle spese sostenute dall'associato, con un tetto massimo di quindicimila euro.

Il contributo verrà erogato a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo del FONDO previa valutazione della documentazione presentata dall'associato in base all'anzianità consecutiva di iscrizione del Socio secondo la seguente tabella:

Da almeno un anno	25 %
Da almeno due anni	50 %
Da almeno tre anni	75 %
Da almeno quattro anni	100 %

La richiesta di contributo dovrà essere inoltrata al Consiglio Direttivo entro il termine di un anno dal verificarsi o dall'accertamento dell'evento morboso ed entro sei mesi dall'intervento chirurgico, pena la perdita del diritto a ricevere il contributo.

FONDO SOLIDARIETÀ CIRCUMVESUVIANA

Art. 8

Il FONDO potrà prendere iniziative per la costituzione o adesione a consulte, consorzi ed ad altre organizzazioni, comunque denominate, nel campo della mutualità, della cooperazione e del volontariato.

Per lo stesso motivo l'associazione potrà compiere qualunque operazione per il conseguimento dello scopo sociale, compreso la stipula di contratti di locazione o di comodato, l'accensione di finanziamenti, la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati ed ogni altro atto o contratto che risulti utile e/o opportuno per il sodalizio.

Per il conseguimento dell'oggetto Sociale, il FONDO avendone la disponibilità finanziaria, potrà compiere operazioni immobiliari.

Art. 9

La durata del FONDO è illimitata, salvo quanto previsto dall'art. 31.

FONDO SOLIDARIETÀ CIRCUMVESUVIANA

TITOLO SECONDO

Soci, loro ammissioni ed esclusioni - Suo patrimonio

Art. 10

Sono SOCI tutti coloro che vengono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo ed ottemperano alle disposizioni dello statuto e del regolamento, incluso il regolare versamento delle quote associative. A tale categoria possono accedere i dipendenti in servizio (sia in prova sia in pianta stabile) dell'Ente Autonomo Volturno (di seguito EAV), nonché i soci che si trasferiscono presso altre aziende.

L'impegno dell'associato è per l'anno solare e non per frazione di esso.

Art. 11

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può concedere riconoscimento di Benemerenza alle persone fisiche o giuridiche (cooperative, mutue associazioni culturali, enti morali e locali) che favoriscono in modo rilevante il perseguimento delle finalità del FONDO nonché a coloro che effettuano conferimenti patrimoniali per il conseguimento dell'oggetto Sociale.

Tali soggetti non rientrano nella compagine Sociale, pertanto non devono versare i premi associativi, non possono essere eletti a cariche Sociali, non hanno diritto a voto né a qualsiasi assistenza e previdenza mutualistica.

FONDO SOLIDARIETÀ CIRCUMVESUVIANA

Art. 12

Per divenire socio occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando in essa di conoscere ed accettare tutte le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti Interni. L'iscrizione a socio viene disposta dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà, entro sessanta giorni dalla data di ricezione, respingere la domanda di ammissione motivando tale decisione e comunicandola all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di diniego l'aspirante socio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, potrà chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

L'associato sarà munito di tessera ed avrà diritto a frequentare i locali del FONDO ed a partecipare a tutte le manifestazioni indette.

L'impegno dell'associato si intende tacitamente rinnovato in mancanza di dimissioni scritte entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 13

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per decesso;
- b) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto a mezzo raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno;
- c) per decadenza, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o comunque nel caso venga a mancare uno dei requisiti per cui l'Associato è stato ammesso;
- d) per delibera di esclusione del Collegio dei Probiviri.

Sono considerate cause di esclusione dell'Associato fra l'altro:

- l'indisciplina e/o l'indegnità da chiunque accertate;
- l'aver chiesto o ottenuto i benefici del FONDO in maniera illecita o fraudolenta;
- la morosità nei pagamenti dei contributi associativi: viene considerato moroso l'Associato che essendo stato invitato per iscritto dall'organo amministrativo a mettersi in regola con i pagamenti delle quote Sociali, non vi abbia provveduto.

L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte del FONDO ha l'obbligo di versare i contributi ordinari e straordinari stabiliti per tutta la durata dell'esercizio Sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

FONDO SOLIDARIETÀ CIRCUMVESUVIANA

Art. 14

Il Patrimonio sociale è costituito dai beni mobili e immobili del FONDO, da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio, da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti; esso è indivisibile per tutta la durata dell'associazione e non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'associazione è stata costituita.

I soci espulsi, radiati, dimissionari e gli eredi dei soci deceduti non possono pretendere la restituzione di una quota del patrimonio dell'associazione.

Le entrate del FONDO sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati, rappresentati dalle quote associative e dai contributi nella misura stabilita annualmente per ciascuna categoria di socio dal Consiglio Direttivo. Il contributo individuale di associazione è mensile con trattenute sulle 14 mensilità, esso è dovuto per anno Sociale indipendentemente dal tempo in cui il nuovo Associato è stato iscritto. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.
- b) proventi delle iniziative assunte dall'associazione nel rispetto delle proprie finalità statutarie;
- c) contributi straordinari, fissati una tantum, su proposta del Consiglio Direttivo e deliberati dall'Assemblea Straordinaria;
- d) contributi, erogazioni e lasciti diversi, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e) Ogni ulteriore entrata derivante all'associazione a qualsiasi legittimo titolo

FONDO SOLIDARIETÀ CIRCUMVESUVIANA

TITOLO TERZO

Organi sociali

Art. 15

Gli organi del FONDO sono:

- ~ l' Assemblea dei soci;
- ~ il Consiglio Direttivo;
- ~ il Presidente;
- ~ il Vice Presidente;
- ~ il Segretario;
- ~ il Cassiere-Economo;
- ~ il Collegio dei Revisori;
- ~ il Collegio dei Probiviri.

Art. 16

L'Assemblea dei Soci ha tutti i poteri deliberativi.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i Soci che risultino iscritti almeno un mese prima del giorno fissato per essa.

I Soci che partecipano all'Assemblea hanno diritto di voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno: discute ed approva il rendiconto di gestione e delibera sulle altre questioni che vengono sottoposte ad essa dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci oppure dal Collegio dei Revisori per i compiti ad esso attinenti.

All'Assemblea straordinaria sono demandate le modifiche del presente Statuto, essa viene convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.

FONDO SOLIDARIETÀ CIRCUMVESUVIANA

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei Soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

La convocazione dell'Assemblea si effettua mediante avviso affisso nella sede Sociale e nei posti di lavoro almeno 15 giorni prima della data stabilita.

Gli avvisi dovranno specificare la data, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

Ogni Socio può rappresentare, con delega sottoscritta, un solo altro Socio.

L'Assemblea elegge il Presidente ed il Segretario tra gli intervenuti.

Il Presidente controlla la validità dell'Assemblea e delle sue deliberazioni; il Segretario redige il verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto; in caso di votazione segreta l'Assemblea elegge, tra i presenti, un comitato di scrutinio composto da tre membri.

Art. 17

Il FONDO si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dello scopo sociale.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo l'associazione può comunque prendere in carico lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, per attività operative dirette a garantire una migliore erogazione delle prestazioni del sodalizio sotto il profilo tecnico-organizzativo. Gli associati possono prestare la propria opera all'interno dell'associazione, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza sociale.

Spetta al Consiglio Direttivo stabilire l'eventuale remunerazione dell'opera prestata dai collaboratori, nonché valutarne la fattibilità economico-finanziaria, sentito il parere del Collegio dei Revisori, su richiesta del Presidente dell'associazione.

FONDO SOLIDARIETÀ CIRCUMVESUVIANA

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 soci eletti dagli associati ordinari e 2 nominati dall'Azienda EAV tra i soci.

Art. 19

Le elezioni per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori si svolgono ogni quattro anni con le seguenti norme:

1. Un Comitato Elettorale nominato dall'Assemblea e formato da sette membri ordinari e due supplenti provvede a tutte le operazioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni stesse.
2. Possono partecipare alle elezioni i Soci iscritti da almeno un anno al FONDO ed in regola con i pagamenti.
3. Le elezioni devono essere indette dal Comitato Elettorale novanta giorni prima della scadenza del mandato e svolgersi entro sessanta giorni dalla loro indizione con un preavviso di almeno quindici giorni; in caso di mancata indizione nei termini dello Statuto, le elezioni possono essere indette dal Collegio dei Revisori o dal 10% dei Soci aventi diritto al voto.
4. E' consentito, secondo determinazione del Consiglio Direttivo, che il voto possa essere espresso per corrispondenza o altro mezzo di telecomunicazione.
5. Sono da eleggere nove membri del Consiglio Direttivo, due membri del Collegio dei Revisori e due membri supplenti del Collegio dei Revisori.
6. Tutti i Soci possono presentare la lista al Comitato Elettorale entro e non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data fissata per le elezioni; la lista deve essere corredata da almeno cinquanta firme di Soci; ogni Socio può firmare una sola lista.

Quest'ultima può contenere al massimo un numero di candidati pari al doppio dei membri da eleggere. Il Comitato Elettorale, dopo averne controllata la validità, deve esporre le liste.

7. Oltre al voto di lista il Socio può esprimere due preferenze. I seggi vengono attribuiti secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti riportati dalle singole liste concorrenti per ciascun organo sociale. I seggi sono attribuiti alle sole liste che avranno conseguito un numero di voti validi pari o superiore al quorum elettorale, che si ottiene dividendo il numero dei voti validi alle liste (escluse le schede bianche e nulle) per il numero dei seggi da assegnare per ciascun

FONDO SOLIDARIETÀ CIRCUMVESUVIANA

organo sociale. Definito il quorum, la commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei seggi tra le liste concorrenti, senza apportare alcun arrotondamento per difetto o per eccesso, al quoziente ottenuto dal rapporto tra numero di voti validi di ciascuna lista e quorum. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste che, avendo raggiunto il quorum elettorale, hanno ottenuto i migliori resti e in caso di parità di resti a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale. Solo dopo aver ripartito i seggi tra le liste che hanno raggiunto il quorum, la Commissione elettorale procede alla loro attribuzione sulla base dei voti di preferenze ottenute dai candidati delle liste che hanno ottenuto i seggi, al fine di proclamare gli eletti per ciascuna carica sociale. In caso di parità di preferenze costituisce titolo l'anzianità d'iscrizione al FONDO, a parità d'iscrizione l'anzianità anagrafica.

8. Le elezioni sono valide se ad esse partecipa almeno il 50% + uno degli aventi diritto al voto. In caso contrario la votazione è ripetuta dopo otto giorni e risulta valida qualunque sia il numero dei votanti. Dall'entrata in vigore del presente Statuto i membri del Consiglio Direttivo non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. I componenti del Comitato Elettorale non possono essere candidati.

Art. 20

I consiglieri durano in carica quattro anni. In caso di morte, decadenza, dimissioni, esclusione o per uno dei motivi di cui all'art. 13, subentra il primo consigliere non eletto della lista di appartenenza. In caso di dimissioni contemporanee di cinque o più consiglieri eletti tra i Soci sono indette nuove elezioni entro due mesi.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è indetta con un preavviso di sette giorni e deve specificare l'ordine del giorno da trattare.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Uno dei Consiglieri eletti decade dalla carica se si assenta, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo. Alle sedute del Consiglio Direttivo possono intervenire i Revisori.

FONDO SOLIDARIETÀ CIRCUMVESUVIANA

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione che non siano statutariamente riservati all'Assemblea.

Come tali:

- elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Cassiere-Economo;
- formula i regolamenti interni;
- elabora il progetto di rendiconto di gestione;
- dirige e regola il funzionamento del FONDO e ne determina le singole attività nei limiti e nelle forme previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

La responsabilità della gestione è assunta dai Consiglieri.

Art. 23

Il Presidente ha la rappresentanza legale del FONDO ed è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del FONDO.

Controlla il funzionamento del FONDO, la riuscita delle manifestazioni e firma la corrispondenza sociale e tutti gli atti che impegnano finanziariamente il FONDO.

Convoca il Consiglio Direttivo, controlla l'attuazione delle deliberazioni e nomina i collaboratori tecnici, sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza il Presidente è sostituito dal Vicepresidente; in caso di dimissioni, decadenza o morte il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del successore dopo l'integrazione del Consiglio stesso.

Art. 24

Il Vicepresidente ha la funzione esecutiva solo quando, su delega, sostituisce la figura del Presidente.

Art. 25

Il Segretario ha la responsabilità di predisporre il rendiconto di gestione, cura la tenuta dei libri sociali, provvede al disbrigo della corrispondenza, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, risponde del funzionamento dei servizi del FONDO, dell'ordinamento organizzativo, dell'osservanza delle deliberazioni, dei regolamenti e dello Statuto.

FONDO SOLIDARIETÀ CIRCUMVESUVIANA

Art. 26

Il Cassiere-Economo provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese che sono effettuate solo a mezzo di regolari ordinativi autorizzati a firma del Presidente e del Segretario, prende in consegna i beni mobili ed immobili del FONDO e tiene aggiornato il “Libro degli inventari”.

Art. 27

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i soci.

Dei tre membri effettivi uno è nominato dall'azienda EAV, gli altri componenti del collegio vengono eletti contestualmente alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e con le stesse modalità.

Il comitato elettorale nominato per l'elezione del Consiglio Direttivo provvede anche all'elezione del Collegio dei Revisori.

Dall'entrata in vigore del presente Statuto i componenti del Collegio dei Revisori non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi.

Ciascuna lista può contenere al massimo un numero di candidati pari al triplo dei membri da eleggere.

Saranno eletti i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Hanno diritto di voto tutti i Soci, i quali possono esprimere una sola preferenza.

I Revisori eleggono il Presidente del Collegio.

Il Presidente dei Revisori deve convocare il Collegio almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta ne ravvisi la necessità; di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale dagli intervenuti.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di:

- Controllare l'amministrazione del FONDO, vigilando sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- Verificare la contabilità e la cassa;
- Esaminare e controllare il rendiconto di gestione, accompagnandolo con una relazione da sottoporre all'Assemblea;
- Intervenire alle adunanze del Consiglio Direttivo

FONDO SOLIDARIETÀ CIRCUMVESUVIANA

Art. 28

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soci, che nominano nel loro seno un Presidente.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere ogni controversia che possa sorgere tra gli organi del FONDO e i Soci, oppure tra Socio e Socio, quando la mediazione venga richiesta e comunque quando attenga a fatti direttamente pertinenti la vita dei FONDO.

Il Collegio dei Probiviri decide anche sulle controversie inerenti all'ammissione di nuovi associati. Il Collegio dei Probiviri prende le sue decisioni a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.

Il Collegio si riunisce senza formalità e senza preavviso e le sue decisioni sono inappellabili.

I membri del Collegio dei Probiviri sono eletti a maggioranza semplice dall'Assemblea, sono rieleggibili e durano in carica quanto i Consiglieri.

Nel caso di infrazione da parte dei Soci delle regole sancite dal presente Statuto e dai regolamenti interni, che arrechino danni morali e materiali al FONDO, possono essere inflitte dal Collegio dei Probiviri le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione semplice verbale;
- b) ammonizione grave scritta;
- c) sospensione dall'attività del FONDO per un periodo variabile da uno a sei mesi;
- d) espulsione dal FONDO, oltre al rimborso degli eventuali danni materiali.

FONDO SOLIDARIETÀ CIRCUMVESUVIANA

TITOLO QUARTO

Esercizio sociale - Rendiconto - Libri Sociali

Art. 29

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo (C.D.) provvede alla redazione del progetto di Bilancio Consuntivo che comprende la situazione economica patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio; esso costituisce uno strumento di trasparenza e d'informazione dell'intera gestione del sodalizio.

Il progetto di Bilancio Consuntivo unitamente alla relazione del Presidente del Consiglio Direttivo, deve essere sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima della data in cui è fissata la riunione dell'Assemblea dei Soci per la sua approvazione.

I Soci hanno diritto a prendere visione del progetto di rendiconto, depositato con le relazioni del Presidente del C.D. e del Collegio dei Revisori, nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea.

Il progetto di rendiconto, sottoscritto dal Presidente del C.D. e corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori, deve essere presentato ai soci per la sua approvazione con le modalità di votazione dell'Assemblea ordinaria, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

Per motivate circostanze eccezionali tale presentazione potrà essere prorogata di sessanta giorni.

Il C.D. provvede altresì alla redazione del bilancio di previsione che viene sottoposto, insieme alla relazione programmatica del Presidente del C.D., all'attenzione del Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima della data in cui è fissata l'Assemblea per la sua approvazione.

Il bilancio di previsione deve rimanere depositato in copia, con la relazione programmatica del Presidente del C.D., nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea.

Il bilancio di previsione deve essere presentato ai soci per la sua approvazione con le modalità di votazione dell'Assemblea ordinaria, entro il 30 settembre dell'anno precedente al quale si riferisce.

FONDO SOLIDARIETÀ CIRCUMVESUVIANA

Art. 30

Gli eventuali avanzi di gestione, detratta la quota di almeno il 10%, da destinare al Fondo di Riserva, dovranno essere finalizzati ad iniziative a vantaggio degli associati. In presenza di avanzo di gestione, il Presidente del C.D. provvederà a proporre al Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva all'approvazione del rendiconto, uno schema progettuale attuativo per l'impiego dell'avanzo di gestione secondo le finalità sociali.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Il disavanzo di gestione, risultante dal rendiconto economico e finanziario, può essere coperto su deliberazione dell'assemblea mediante l'utilizzo di fondi precedentemente costituiti nell'ordine tassativo di seguito elencato e secondo le rispettive capienze:

1. *Fondo di riserva;*
2. *Fondo contributi straordinari terzi.*

Nell'ipotesi d'insufficienza di detti fondi il disavanzo dovrà essere riportato a nuovo.

Art. 31

I libri dell'associazione sono costituiti:

- 1) dal libro verbali Assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le assemblee degli associati;
- 2) dal libro verbali del Consiglio Direttivo, nel quale saranno verbalizzate tutte le relative deliberazioni;
- 3) dal libro del Collegio dei Revisori, nel quale saranno verbalizzate tutte le relative riunioni;
- 4) dal libro giornale, nel quale saranno trascritte le scritture contabili, tenute con il metodo della partita doppia, afferenti le operazioni di gestione;
- 5) dal libro degli inventari, nel quale saranno trascritte, in modo analitico, inizialmente e poi annualmente, tutte le attività e passività dell'associazione;
- 6) tutti i libri e registri obbligatoriamente previsti dalla normativa fiscale.

I libri indicati ai punti 1-2-4-5-6 sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, mentre il libro di cui al punto 3 sarà tenuto a cura del Presidente del Collegio dei Revisori. Tutti i libri sono tenuti come previsto dalle norme vigenti.

FONDO SOLIDARIETÀ CIRCUMVESUVIANA

TITOLO QUINTO

Scioglimento - Norme finali

Art. 32

Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal codice civile e/o dallo Statuto sociale, lo scioglimento del FONDO può avvenire solo per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria alla quale dovranno partecipare in prima convocazione almeno i due terzi dei Soci ed occorrendo in seconda convocazione almeno la metà degli associati.

L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata dal C.D. entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o, in mancanza, dal Collegio dei Revisori. In caso di scioglimento è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 33

Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 34

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione del presente Statuto sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Art. 35

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.